

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. **703**

del **27-06-2018**

OGGETTO: Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale dei Materiali (DICAM), e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), volto a garantire una collaborazione scientifica per lo sviluppo di attività di ricerca in ambito di Biomateriali per la Medicina rigenerativa, avente validità di anni 5 dalla data di sottoscrizione.

Proposta n. 42 del 05/06/2018

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine:

**Ufficio Convenzioni
Il Funzionario Responsabile
Cinzia Di Noto**

**Area Affari Generali
Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Silvia Salerno**

**Area Economico - Finanziaria
e Patrimoniale**

Autorizzazione spesa n.

Del

Conto di costo
NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Responsabile dell'Area
Economico – Finanziaria
e Patrimoniale**

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Resp.le Area Affari Generali
Dott. Massimo Accolla**




**Il Commissario
dott. Fabrizio De Nicola**

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 392/Serv.1./S.G. del 01.08.2017
Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e del Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante




Delibera n° 703

del 27.06.2018

IL COMMISSARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12//1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell’art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- ed in particolare l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- PREMESSO** il Laboratorio di Biomateriali e di Medicina rigenerativa del DICAM ha maturato una notevole *expertise* nell’ambito dei Biomateriali (polimerici o a base polimerica) da utilizzarsi nell’ambito della medicina rigenerativa;
- e l’AOUP ha interesse allo sviluppo della ricerca in tali ambiti per le derivanti e possibili future applicazioni delle stesse;
- VISTA** la nota inviata a mezzo mail in data 25 maggio 2018, assunta al prot. gen.le dell’AOUP in data 28 maggio 2018 con nr 0007408 con la quale il Prof. La Mantia, *n.q.* di Responsabile del gruppo di ricerca del DICAM, manifesta l’interesse a definire una collaborazione scientifica nel settore di comune interesse di cui sopra;
- RITENUTO** tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici tra loro in essere secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, tra le stesse sottoscritto, costituito da nr 6 pagg e da nr 15 artt. recanti le modalità di esecuzione dei rapporti in parola. Detto disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- STABILITO** che la gestione condivisa di eventuali contributi finanziari, erogati da soggetti terzi derivanti dall’espletamento di progetti di ricerca di interesse comune, sarà oggetto di successivi accordi che verranno opportunamente formalizzati tra le parti, così come previsto dall’art.3 dell’accordo convenzionale;
- STABILITO** che ciascuna delle parti provvederà ad assicurare il proprio personale che in virtù del presente accordo verrà chiamato a frequentare le sede di esecuzione delle attività;




CON Il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'AOUP che viene sostanziato dalla firma sul presente atto;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- la stipula accordo quadro tra l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale dei Materiali (DICAM), e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), volto a garantire una collaborazione scientifica per lo sviluppo di attività di ricerca in ambito di Biomateriali per la Medicina rigenerativa, avente validità di anni 5 dalla data di sottoscrizione;
- di approvare lo schema di convenzione, tra le stesse sottoscritto, costituito da nr 6 pagg e da nr 15 artt. recanti le modalità di esecuzione dei rapporti in parola che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al DICAM, all'U.O. Rapporti con l'Azienda Ospedaliera Univesitaria Policlinico "Paolo Giaccone" con il servizio sanitario regionale. Rapporti coi consorzi Universitari dell'UNIPA, nonché al Responsabile del Servizio Trasparenza , per gli adempimenti di competenza;
- di rendere immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**

DIREZIONE GENERALE




Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Di Bella

Il Commissario
Dott. Fabrizio De Nicola

Segretario Verbalizzante
Gabriella Douzelli

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Montalbano

ESTREMI ES ECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <i>01-07-2018</i> e fino al <i>15-07-2018</i></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi </p>
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi </p>
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. _____ pagine

NOTE:

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali dell'Università degli studi di Palermo con sede in Palermo, di seguito Dipartimento, con sede Viale delle Scienze Ed. 8, 90128 Palermo, Codice Fiscale 80023730825, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Goffredo La Loggia



E

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", in seguito denominata Policlinico "Paolo Giaccone", con sede in Palermo, Via Del Vespro n. 129 - 90127, Partita IVA 05841790826, legalmente rappresentata dal Commissario Dott. Fabrizio De Nicola Nato a Palermo, il, 26/04/1957

Premesso che

- Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali dell'Università degli studi di Palermo per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali secondo quanto previsto dal vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- Il Policlinico "Paolo Giaccone", quale Azienda Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto 24 ottobre 2014 pubblicato nella G.U. n. 268 del 18.11.2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;

Il Policlinico "Paolo Giaccone" e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali dell'Università degli studi di Palermo hanno pertanto identificato una serie di aree di interesse comune.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto e scopo dell'accordo

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali dell'Università degli studi di Palermo e il Policlinico "Paolo Giaccone", quale Azienda Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzata a coordinare e sostenere la

ricerca scientifica di interesse comune.

Il Dipartimento, per il tramite del proprio **Laboratorio di Biomateriali e medicina rigenerativa** del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali dell'Università degli studi di Palermo, e il Policlinico "Paolo Giaccone", intendono collaborare, condividendo e pianificando attività di coordinamento regionale in ambito dei **BIOMATERIALI (POLIMERICI o A BASE POLIMERICA) PER LA MEDICINA RIGENERATIVA**, al fine di ottimizzare le risorse e di creare sinergie strategiche e operative. Le parti collaboreranno, altresì, con riguardo agli ambiti della ricerca pre-clinica e clinica del Policlinico "Paolo Giaccone" e del Laboratorio di **Biomateriali e medicina rigenerativa** del Dipartimento.



Art. 3

Modalità di attuazione della collaborazione

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Le attività scientifiche relative all'oggetto saranno definite e dettagliate con specifiche convenzioni attuative da stipularsi nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

Per la realizzazione della collaborazione il personale delle parti, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, le parti, per l'intera durata del presente accordo.

Laddove dalla suddetta collaborazione scaturiscano atti o fatti suscettibili di valutazione economica, nonché oggetto di eventuali finanziamenti specifici, le Parti provvederanno alla stipula dei relativi atti contrattuali, integrati dall'indispensabile indicazione degli obiettivi perseguiti, dei responsabili delle diverse attività e delle modalità di gestione del contributo concesso.

Il Laboratorio di **Biomateriali e medicina rigenerativa** del Dipartimento e il Policlinico "Paolo Giaccone" realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 4

Durata

La durata del presente accordo è stabilita in 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione eventualmente rinnovabili per espressa volontà delle parti.

Se l'atto è sottoscritto con firma digitale o comunque in difetto di contestualità spazio/temporale, la decorrenza fa data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 del codice civile.

Art. 5

Risultati Scientifici

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche tutelabili o meno come privative industriali, nonché eventuali prodotti o prototipi conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto.

Nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari *quota*, fatta salva ogni eventuale e diversa specifica negoziazione.

Art. 6

Responsabili Scientifici

I responsabili, chiamati a coordinare le attività sono individuati nel Prof. Francesco La Mantia ed il Dott. Fabrizio De Nicola, Commissario pro tempore del Policlinico "Paolo Giaccone", o suo delegato (Prof./Dott.).

Art. 7

Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio "*sideground*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori e indipendentemente dalla *stessa*, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività.

Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del progetto, nel rispetto del D. Lgs. N. 30 del 2005 relativo a "invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca" nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo, con le modalità di cui al precedente art. 6, ultimo comma.



Art. 8

Pubblicazioni

La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della stessa.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all' esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 10

Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere liberamente dal presente accordo con preavviso di almeno due mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R.

Il Recesso del presente accordo non producono effetti automatici sui rapporti in attuativi in essere al momento del recesso o dello scioglimento, che restano regolati dai relativi atti.

Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi eventualmente già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 11

Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento per impossibilità a raggiungere l'oggetto dell'accordo ovvero qualora uno dei contraenti comunichi l'impossibilità di proseguire la collaborazione. In questo caso verranno fatte salve le attività in corso di esecuzione come previsto per l'ipotesi di recesso di cui all'art. 10.

Le Parti si riservano di risolvere il Contratto nel caso di inadempimento di una Parte, in relazione alle obbligazioni di cui al presente accordo, salvo che all' inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro trenta (30) giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata *a/r* o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte che vi ha dato causa.

Art. 12

Modifiche dell'Accordo

Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

Art. 13

Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Palermo.

Art. 14

Registrazione

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4-tariffa parte II del D.P.R. n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo è assolta, a termini di legge, da ciascuna parte per la propria copia.

Art. 15

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.
Tutte le attività poste in essere dall'amministrazione del Dipartimento sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Università degli Studi di Palermo ed al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Università.

PALERMO, li 04.06.2018

Pal, li 26/06/2018

Il Direttore Generale del Policlinico "Paolo Giaccone"
Dott. Fabrizio De Nicola



Il Direttore del Dipartimento
Prof. Goffredo La Loggia

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Prof. Goffredo La Loggia.